



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MUCCHETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 2015

Istituzione della forma di previdenza complementare «IntegraINPS»

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge persegue tre obiettivi:

a) stimolare un aumento del risparmio previdenziale su base volontaria al fine di migliorare la copertura pensionistica rispetto ai redditi da lavoro che precedono la quiescenza;

b) elevare il tasso di concorrenza nel settore previdenziale al netto delle pensioni derivanti dalla contribuzione obbligatoria;

c) rafforzare il bilancio pubblico aumentando le entrate contributive.

L'opportunità di incrementare la copertura pensionistica oltre quella offerta dal sistema pubblico obbligatorio è oggi limitata alla possibilità di aderire, in modo irreversibile, alla previdenza complementare privata finanziata a capitalizzazione. A questo scopo le persone possono scegliere tra i fondi negoziali (o chiusi), i fondi aperti e le polizze individuali pensionistiche (PIP).

Il legislatore ha incentivato la previdenza complementare garantendo la deducibilità fiscale dei versamenti effettuati dagli aderenti entro cifre date. È stata adottata la clausola del silenzio-assenso per i lavoratori dipendenti quando appartengano a categorie per le quali sia stato costituito un fondo negoziale. Ne è derivata un'adesione semiautomatica dei lavoratori dipendenti ai fondi negoziali nelle aziende e nelle categorie dove sono stati stipulati accordi sindacali con tale finalità. E tuttavia, nonostante questi notevoli sforzi, le iscrizioni alla previdenza complementare privata si sono fermate a circa un quarto dei lavoratori potenzialmente interessati e tendono a diminuire.

Le ragioni di tale fenomeno, deludente rispetto alle intenzioni del Legislatore, sono

almeno tre. In primo luogo, toglie risorse, che potrebbero essere destinate alla previdenza complementare, l'impoverimento derivante dalla caduta del PIL, circa il 10 per cento tra il 2008 e il 2014. In secondo luogo, frenano l'adesione alla previdenza complementare l'incertezza e l'instabilità dei rendimenti monetari del risparmio previdenziale investito nei mercati azionari e obbligazionari globali, difficoltà non secondarie ove si considerino i requisiti di sicurezza e liquidità richiesti ai fondi pensione.

In terzo luogo, per i piani pensionistici a capitalizzazione collettivi e, ancor più, individuali, non possono essere trascurati i modi e i tempi d'adesione che implicano una certa rigidità connessa all'investimento del risparmio previdenziale nei mercati finanziari. Le operazioni di investimento, poi, comportano costi di gestione che incidono sull'accumulazione patrimoniale e sulla conseguente entità delle prestazioni pensionistiche future. Con costi di gestione pari allo 0,5 per cento, per esempio, il montante accumulabile si riduce del 14 per cento nell'arco di 30 anni. Si riduce del 36 per cento qualora tali costi siano pari all'1,5 per cento del patrimonio via via versato. Secondo la COVIP, l'Autorità di controllo del settore, l'indicatore sintetico dei costi (ISC) per un'adesione di 35 anni è mediamente pari allo 0,2 per cento nei fondi negoziali, dell'1,1 per cento nei fondi aperti e dell'1,5 per cento nei PIP.

Con il presente disegno di legge, si intende offrire a tutti gli iscritti al sistema pensionistico pubblico obbligatorio gestito dall'INPS un nuovo canale di previdenza complementare amministrato dallo stesso ente senza alcun costo aggiuntivo, ma rego-

lato dal diritto privato. Come avviene per le pensioni integrative erogate dai fondi negoziali o aperti, dai fondi chiusi o dalle polizze individuali pensionistiche, anche le prestazioni derivanti dal nuovo canale sarebbero protette da ogni eventuale modifica del sistema pensionistico obbligatorio. Le adesioni, ovviamente facoltative, sarebbero flessibili nel tempo; i versamenti relativi avrebbero lo stesso trattamento fiscale dei versamenti alla previdenza complementare privata; le prestazioni future sarebbero finanziate con lo stesso sistema a ripartizione; il loro ammontare, calcolato con il metodo contributivo già in vigore nel sistema obbligatorio. In tal modo, le prestazioni pensionistiche integrative dell'INPS sarebbero sottoposte al rischio derivante dall'andamento dell'economia reale nazionale, in sintesi al rischio Italia, e non al rischio finanziario globale, in sintesi al rischio che potremmo definire in modo suggestivo rischio *Wall Street*. Libero ciascuno di scegliere quale rischio assumere.

Questa nuova forma di previdenza complementare potrebbe stimolare ulteriormente il risparmio previdenziale e canalizzarne una quota potenzialmente elevata tra le entrate contributive della contabilità nazionale. Il bilancio pubblico rafforzerebbe le sue basi. Ipotizzando che le iscrizioni ai fondi pensione esistenti rimangano all'attuale 25 per cento degli aderenti potenziali e che del rimanente 75 per cento un quarto decida di utilizzare questo nuovo canale, il bilancio pubblico registrerebbe un aumento delle entrate annue pari a circa 5-6 miliardi di euro.

Allo scopo di raggiungere i tre obiettivi di fondo indicati in premessa, il presente disegno di legge costituisce una forma di previdenza complementare presso l'INPS nel quadro nell'ordinamento privatistico proprio delle forme complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Essa è rivolta ad incrementare la copertura previdenziale del sistema obbligato-

rio pubblico a vantaggio dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, ai lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo n. 276 del 2003, ai soci lavoratori e ai lavoratori dipendenti di società di cooperative di produzione e lavoro, ai lavoratori autonomi e liberi professionisti, con l'esclusione di quelli iscritti alle casse private di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Questa nuova forma di previdenza, inserita con evidenza contabile nel sistema pubblico obbligatorio a ripartizione con metodo contributivo, viene finanziata da contributi sulla retribuzione liberamente determinati dal lavoratore a proprio carico; da contributi a carico del datore di lavoro secondo gli accordi aziendali o settoriali già esistenti o secondo gli eventuali nuovi accordi raggiunti tra le parti sociali in materia di previdenza complementare; dal conferimento del TFR.

La contribuzione obbedisce al principio della flessibilità. La sua entità viene determinata dal solo dipendente o dalle parti a seconda dei casi e così pure il periodo di versamento che, per ragioni operative, non può comunque essere inferiore a 12 mesi e non comporta clausole di rinnovo automatico. È previsto dunque un diritto di recesso dal rapporto che va comunicato all'INPS con un preavviso di almeno tre mesi antecedenti alla scadenza dell'anno solare cui si riferisce il versamento.

La gestione amministrativa e contabile nonché la raccolta dei contributi e l'erogazione delle prestazioni al loro maturare sono curate dall'INPS, che ne darà evidenza contabile separata nel proprio bilancio. Le prestazioni conseguenti avranno destinazione vincolata al fine di sottrarle a eventuali aggressioni da parte dei creditori.

Le prestazioni erogate sono le stesse previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 252 del 2005 al momento dell'acquisizione del diritto alla prestazione pensionistica obbligatoria. L'importo di questa pre-

stazione pensionistica integrativa viene determinato secondo il sistema di calcolo contributivo, di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

Le misure di trasparenza adottate hanno lo scopo di garantire la separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile nonché la riservatezza dei dati personali.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai soggetti destinatari dell'ambito di applicazione del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con esclusione dei professionisti iscritti a gestioni private costituite ai sensi dei decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, è data facoltà di versare contribuzioni destinate a risparmio previdenziale aggiuntivo alla forma di previdenza «IntegralINPS» istituita presso l'INPS.

2. L'INPS gestisce direttamente la forma pensionistica complementare di cui al comma 1, con evidenza contabile separata ed applicando l'articolo 2117 del codice civile, nell'osservanza dei seguenti principi:

a) criteri di gestione della forma di previdenza secondo il sistema di finanziamento a ripartizione e con l'applicazione di criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione;

b) rispetto delle misure di trasparenza e delle altre modalità finalizzate a garantire la separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile, la riservatezza dei dati personali nonché l'inderogabilità della destinazione dei fondi derivanti dai versamenti previsti dal comma 1 all'erogazione delle prestazioni agli aderenti;

c) flessibilità dell'entità della contribuzione versata da parte dei lavoratori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni;

d) applicazione alla contribuzione destinata a IntegraINPS, la quale costituisce a tutti gli effetti entrata degli enti pubblici previdenziali, delle disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori;

e) applicazione della disciplina propria delle forme di previdenza aggiuntive a quella obbligatoria, rimanendo nell'autonomia delle parti lo stabilire quanta e quale parte della retribuzione vada assoggettata a contributo.

3. Il finanziamento della forma di previdenza IntegraINPS è attuato con le modalità e secondo la disciplina di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera c), è ammesso il versamento dei contributi per una durata minima di un anno, senza alcun obbligo di rinnovo o di partecipazione nella forma pensionistica. Il recesso dal rapporto deve essere comunicato all'INPS con un preavviso di almeno tre mesi antecedenti alla scadenza dell'anno solare cui si riferisce il pagamento.

5. IntegraINPS garantisce l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, al momento dell'acquisizione del diritto alla prestazione pensionistica obbligatoria, indipendentemente dal periodo di partecipazione alla forma pensionistica medesima e dal limite di cui al comma 3 del medesimo articolo 11. L'importo della prestazione pensionistica è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica la disciplina del decreto legislativo 5 dicembre 2005,

n. 252. L'introduzione di eccezioni o deroghe alla presente disciplina è effettuata attraverso espresse modificazioni delle sue disposizioni.

